

6. LE CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

Le condizioni di attuazione si riferiscono e rispettano le disposizioni del Q.C.S. Ob.1 cui si fa riferimento per quanto non sia specificamente indicato nel presente testo.

Il contenuto del presente capitolo potrà essere modificato da disposizioni adottate in applicazione dell'art. 53.2 del regolamento 1260/99.

6.1 Coordinamento degli interventi

6.1.1 Autorità di Gestione

L'Autorità di Gestione del Programma Operativo è responsabile dell'efficacia, della regolarità della gestione e dell'attuazione ed in particolare delle attività previste dall'art. 34 del Regolamento (CE) N. 1260/99.

L'Autorità di Gestione designata per il Programma Operativo della Regione Basilicata è:

Regione Basilicata

Comitato Interdipartimentale Coordinamento Organizzativo CICO)

Struttura di Staff Politiche e Programmi Comunitari (SSPPC)

Responsabile: Dirigente Generale pro-tempore che esercita le funzioni di dirigente della SSPPC

85100 Potenza

posta elettronica: adg.por@regione.basilicata.it

L'Amministrazione regionale ha scelto di implementare, in ordine alle forme e modalità di attuazione della programmazione comunitaria in Basilicata, un modello organizzativo sperimentale di tipo spiccatamente orizzontale e a rete che potesse inserirsi a pieno titolo nelle strategie di innovazione amministrativa.

Di conseguenza, con la L.R. n. 7 del 4 febbraio 2003, "Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e razionalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2003", si è espressamente stabilito che "le funzioni di coordinamento e di gestione dei programmi operativi comunitari fossero attribuite al CICO (organismo composto dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta Regionale) e la relativa struttura amministrativa fosse collocata alle sue dipendenze funzionali, secondo un modello organizzativo sperimentale definito con apposita direttiva della Giunta regionale" (art. 6, comma 4).

Successivamente, in esecuzione della richiamata disposizione, con D.G.R. n. 848 del 20 maggio 2003 è stata approvata un'apposita Direttiva concernente appunto la costituzione e le modalità di funzionamento della Struttura di Staff *Politiche e Programmi Comunitari*, istituita presso il Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Organizzativo (C.I.C.O.).

Si precisa al riguardo che l'Autorità di Gestione viene individuata all'interno del CICO in un Dirigente Generale al quale sono formalmente attribuite con Delibera di Giunta Regionale le relative funzioni e responsabilità nonché le funzioni dirigenziali della Struttura di Staff *Politiche e Programmi Comunitari* che costituisce la struttura operativa di supporto all'Autorità di Gestione.

L'Autorità di gestione, in particolare, è responsabile:

- della raccolta di dati affidabili sull'attuazione del programma operativo di supporto all'attività di sorveglianza e alla valutazione, nonché della trasmissione di tali dati secondo modalità concordate con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- dell'attuazione e degli eventuali adeguamenti del complemento di programmazione;
- della sorveglianza e dell'organizzazione in collaborazione con la Commissione e l'Autorità di Gestione del QCS della valutazione intermedia;
- della regolarità delle operazioni finanziate nell'ambito del Programma Operativo, segnatamente dell'attuazione di misure di controllo interno, compatibili con i principi di sana gestione finanziaria e dell'attuazione delle osservazioni o richieste di misure correttive (art. 38, par. 4 Reg. (CE) n. 1260/99) o raccomandazioni di adattamento (art. 38, par. 2 Reg. (CE) n. 1260/99);
- della compatibilità con le politiche comunitarie, secondo quanto stabilito all'articolo 12 del Reg. (CE) 1260/99;
- del rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità.

Inoltre, l'Autorità di Gestione, avvalendosi della Struttura di Staff *Politiche e Programmi Comunitari*, in relazione all'attuazione del Programma Operativo:

- a) assicura la partecipazione della Regione agli organismi di partenariato previsti da disposizioni comunitarie ed, in particolare, al Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell'Obiettivo 1 2000-2006, ai Comitati di Sorveglianza dei vari Programmi Operativi Nazionali;
- b) sovrintende all'applicazione ed al rispetto a livello regionale delle decisioni e degli orientamenti assunti nei vari organismi di partenariato;
- c) promuove l'attivo coinvolgimento di rappresentanti della Regione Basilicata nella Rete Nazionale delle Autorità Ambientali e delle Autorità di Programmazione, nei Gruppi di Lavoro istituiti all'interno del QCS obiettivo 1 2000-2006 ed in ogni altro organismo costituito relativamente all'attuazione del POR Basilicata 2000-2006;
- d) provvede alla sorveglianza della corretta implementazione del P.O.R. Basilicata 2000-2006, nel rispetto delle modalità di attuazione definite nel Complemento di Programmazione e nei collegati atti e provvedimenti regionali, nazionali e comunitari;
- e) intraprende tutte le iniziative opportune e necessarie per la corretta e tempestiva realizzazione delle finalità e degli obiettivi formulati nel P.O.R. Basilicata 2000-2006 ed in particolare di quelli connessi al conseguimento delle riserve di premialità previste dal QCS;
- f) indirizza le attività legate alla valutazione intermedia di attuazione del P.O.R. Basilicata 2000-2006 e promuove la conseguente azione di riallocazione delle risorse finanziarie, comprese quelle derivanti dalla premialità, a valere sul secondo periodo di attuazione del programma operativo;
- g) istruisce le proposte di modifica del P.O.R. e di adeguamento del C.di P..

6.1.2 Attività di coordinamento

Le strutture regionali cui è affidato il coordinamento delle attività afferenti a ciascun Fondo strutturale sono di seguito indicate:

Attività del FSE
Regione Basilicata

Dipartimento Formazione – Lavoro – Cultura - Sport
Responsabile: Dirigente generale pro-tempore
85100 Potenza
posta elettronica: dg_formazione.lavoro@regione.basilicata.it

Attività del FEAOG - Orientamento

Regione Basilicata
Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale
Responsabile: Dirigente pro-tempore Ufficio Politiche di sviluppo agricolo
85100 Potenza
posta elettronica: andimaur@regione.basilicata.it

Attività del FESR

Regione Basilicata
AdG POR Basilicata - Struttura di Staff Politiche e Programmi Comunitari
85100 Potenza
posta elettronica: adg.por@regione.basilicata.it

Stante la intersectorialità del Fondo FESR che vede coinvolti nell'attivazione delle misure del programma operativo più Dipartimenti regionali, l'attività di coordinamento del Fondo è assicurata dalla Struttura di Staff Politiche e Programmi Comunitari.

L'Autorità di Gestione assicura, attraverso la Cabina di regia regionale dei programmi comunitari, il raccordo delle attività dei responsabili regionali capofila per ciascun Fondo strutturale.

All'attuazione del POR sono interessati, a vario titolo, i seguenti Dipartimenti regionali:

- Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale
- Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale
- Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
- Dipartimento Attività Produttive e Politiche di Impresa
- Dipartimento Formazione – Lavoro - Cultura - Sport
- Dipartimento Ambiente e Territorio
- Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale

Nel Complemento di Programmazione saranno individuati gli uffici regionali responsabili dell'attuazione delle singole misure e precisati compiti, responsabilità e modalità operative degli stessi.

6.1.3 Il sistema regionale organizzativo – funzionale in materie a rilevanza comunitaria

Al fine di adeguare il proprio ordinamento amministrativo alle esigenze di implementazione del P.O.R. Basilicata 2000-2006 la Regione Basilicata, con il "Regolamento sul sistema regionale organizzativo - funzionale in materie a rilevanza comunitaria approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 847 del 20 maggio 2003," ha proceduto, tra l'altro, ad aggregare le unità organizzative regionali dedicate su tre livelli distinti di:

- Organismi di indirizzo e coordinamento;
- Posizioni di Responsabilità;
- Strutture tecniche di assistenza e supporto.

A) Organismi di coordinamento

Al fine di assicurare unitarietà di orientamento al complesso delle attività e delle azioni da porre in essere per la corretta e tempestiva implementazione del POR Basilicata 2000-2006, è stata costituita la *Cabina di Regia dei programmi comunitari*, composta dall'Autorità di Gestione del POR, con funzione di indirizzo e coordinamento, dalle Autorità di Coordinamento dei singoli Fondi Strutturali e dall'Autorità Ambientale.

B) *Posizioni di Responsabilità*

Il citato Regolamento, oltre ad individuare le singole Posizioni di Responsabilità coinvolte nell'implementazione del POR Basilicata 2000-2006, ne esplicita in dettaglio le sfere di rispettiva competenza nonché il sistema delle reciproche relazioni.

In particolare, per quanto riguarda le Posizioni di Responsabilità direttamente coinvolte nella 'filiera' relativa all'attuazione del POR vengono enucleati gli ambiti di attività:

- dell'*Autorità di Gestione*, in ordine alla partecipazione agli organismi di negoziato e partenariato previsti dal Quadro Comunitario di Sostegno, all'interlocuzione con i servizi regionali nazionali e comunitari interessati, all'attivazione dei programmi operativi nazionali e di quello regionale, alla sorveglianza e vigilanza sulla corretta implementazione del POR e relativo Complemento di Programmazione, all'aggiornamento e riprogrammazione del POR e del CdP;
- delle *Autorità di Coordinamento dei Fondi strutturali* (FEAOG, FESR e FSE), in ordine alla partecipazione alle attività ed alle istanze nazionali e comunitarie relative al Fondo di pertinenza, al raccordo programmatico-operativo dei Responsabili di Misura, alla vigilanza sul rispetto delle condizioni di attuazione delle misure fissate nel QCS POR e CdP, alla sorveglianza sul corretto svolgimento delle attività di controllo monitoraggio e verifica;
- dei *Responsabili di Misura*, in ordine alle forme di attivazione delle misure di competenza, all'applicazione delle condizioni di attuazione fissate nel QCS POR e CdP, alle modalità di svolgimento delle attività di controllo e verifica, di monitoraggio e rendicontazione, ai modi ed alla tempistica di trasmissione di dati ed informazioni richiesti.

Circa le Posizioni di Responsabilità riconducibili nell'ambito della 'filiera' relativa alle funzioni di sorveglianza del POR, vengono delineate le linee di attività:

- delle *Autorità di Pagamento* per singolo Fondo strutturale, in merito alla verifica della pronta ed effettiva erogazione ai beneficiari e destinatari finali delle provvidenze finanziarie a valere sul POR, alla certificazione delle spese realizzate e degli esborsi effettuati, alla predisposizione delle domande di pagamento alla Commissione europea, conformemente con quanto disposto dall'art. 9 del regolamento (CE) 438/2001;
- dell'*Organismo di Controllo*, in merito alla verifica di regolarità dell'attività di gestione del programma, al corretto svolgimento delle azioni inerenti al controllo interno, al controllo ordinario di gestione ed alla verifica dell'efficacia del sistema di gestione e di controllo di competenza dell'Autorità di gestione;

- dell'*Autorità Ambientale*, in merito all'obiettivo generale di garantire l'effettiva integrazione della componente ambientale nell'attuazione del POR al cui conseguimento è preordinato un apposito 'Piano Operativo di cooperazione sistematica' definito di concerto con l'Autorità di Gestione.

Il Regolamento prevede, infine, la istituzione di altre due Posizioni di Responsabilità:

- il *Responsabile della Comunicazione*, cui compete l'implementazione del 'Piano della Comunicazione' del POR e delle relative attività di informazione e pubblicità;
- il *Referente per la Pari Opportunità*, il cui compito è quello di promuovere ed assicurare l'integrazione del principio delle parità e pari opportunità di genere nell'attuazione delle singole misure del POR.

C) *Strutture tecniche di assistenza e supporto*

Oltre alla Segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza del POR Basilicata 2000-2006, il Regolamento in esame prevede, a diretto supporto dell'Autorità di Gestione, la costituzione di un'apposita *Struttura di staff 'Politiche e programmi comunitari'*.

A detta Struttura sono attribuiti compiti di:

- assistenza consulenza e supporto tecnico-specialistico nell'implementazione del POR;
- interrelazione tra le istanze nazionali e comunitarie ed il sistema organizzativo-funzionale regionale preposto alla gestione del POR;
- raccordo fra gli Organismi di indirizzo e coordinamento e le Posizioni di Responsabilità;
- interazione delle strutture operanti in campo comunitario con l'apparato regionale nel suo complesso.

6.2 Coinvolgimento dei partners socio-economici ed istituzionali

6.2.1 Orientamenti generali

La consultazione dei rappresentanti del mondo economico e della società ha accompagnato il processo di elaborazione dei documenti programmatici relativi agli interventi dei Fondi strutturali 2000 – 2006. Le modalità con cui è stata organizzata l'attività di partenariato hanno prodotto una diffusa percezione delle innovazioni amministrative che sottendono l'attuazione degli interventi del Programma Operativo Regionale.

Nella fase di implementazione del Programma infatti, saranno definiti modalità, regole e dispositivi che permetteranno di consolidare e sviluppare questi significativi elementi di partnership e di costruzione di relazioni di fiducia tra amministrazione regionale e società.

L'adozione sistematica del metodo concertativo in tutte le fasi del processo di programmazione, attuazione e valutazione, costituisce per la Regione una risorsa cruciale, anche rispetto alla capacità di fare fronte alle maggiori responsabilità, sul terreno dello sviluppo economico e sociale, che l'attuazione del federalismo amministrativo sta conferendo alle regioni e alle capacità di "governance" richieste alle stesse dalle trasformazioni produttive e sociali in atto.

La Regione pertanto svilupperà l'attività di partenariato istituzionale attraverso la Conferenza Permanente delle Autonomie Locali ed economico-sociale mediante il coinvolgimento del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL).

In particolare, l'attività di partenariato sarà sviluppata nella gestione operativa del programma con le seguenti modalità:

- a) la Regione svilupperà una periodica informazione alle autonomie locali ed alle parti economiche e sociali, onde ricevere osservazioni e proposte da utilizzare per l'efficace attuazione del Programma Operativo;
- b) per la fase di predisposizione e degli adeguamenti del Complemento di programmazione, i contributi raccolti nelle sedi partenariali già attivate a livello regionale contribuiranno a definire i criteri, le modalità e le procedure più idonei per dare tempestiva ed efficace attuazione alle singole misure programmate;
- c) per le fasi di attuazione l'attività di concertazione dovrà essere sviluppata a due livelli: il primo nell'ambito del Comitato di Sorveglianza, nel quale figureranno rappresentanze delle parti economiche e sociali, ed il secondo attraverso specifici tavoli di partenariato

L' Autorità di gestione del Programma Operativo presenterà, in occasione della prima riunione del Comitato di Sorveglianza, le modalità di dettaglio per il coinvolgimento dei partner socio-economici e istituzionali, con particolare riferimento al ruolo esercitato dalle diverse parti nelle fasi di sorveglianza e valutazione degli interventi.

6.2.2. Autorità Ambientale.

La funzione della Autorità Ambientale Regionale è stata istituita con la Delibera di G.R. n. 1814/2000 nell'ambito dell'Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Territorio (istituito con la Delibera di G.R. n. 1083/2000), sviluppando le attività già poste in essere con le Delibere di G.R. n. 1349/1996 e n. 1300/1998, che definivano ed istituivano il “*Nucleo di riferimento ambientale regionale*” nell'ambito del Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali.

Con Delibera di G.R. n. 847/2003 è stato approvato il “Regolamento sul sistema regionale organizzativo-funzionale nelle materie a rilevanza comunitaria” (che sostituisce la precedente “Direttiva sulle condizioni di attuazione del POR Basilicata” approvata con Delibera di G.R. n. 1298/2002), che disciplina l'assetto delle attribuzioni funzionali alle strutture regionali in materie a rilevanza comunitaria, articolando il sistema in *organismi di indirizzo e coordinamento*, in *posizioni di responsabilità* (tra le quali quella della *Autorità Ambientale*, funzione dichiarata incompatibile con la attribuzione di altre posizioni di responsabilità previste dallo stesso Regolamento), ed in *strutture tecniche di assistenza e supporto*.

Con Delibera di G.R. n. 368/2003 è stata istituita, come struttura dirigenziale autonoma, la *Struttura di Progetto Autorità Ambientale*, attestando (Delibera di G.R. n. 888/2003) tale struttura alle dipendenze funzionali del *Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Organizzativo* (C.I.C.O.) nell'ambito del Dipartimento Presidenza Giunta Regionale.

Con Delibere di G.R. n. 1590/2001 e n. 2178/2001 è stato approvato il protocollo d'intesa con il Ministero dell'Ambiente, poi sottoscritto il 26.9.2001, per la attivazione (nell'ambito del PON ATAS – Progetto Operativo Ambiente) di una Task-Force distaccata a supporto delle attività della Autorità Ambientale Regionale.

Nella prima fase di attuazione del POR, la Autorità Ambientale Regionale, avvalendosi del contributo tecnico della “task force ambiente” attivata nell’ambito del PON ATAS, ha svolto con efficacia il ruolo di promuovere l’integrazione della componente ambientale in tutti i settori di azione dei Fondi, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, e di assicurare la conformità di tali azioni con la politica e la legislazione comunitaria in materia di ambiente.

Il sistema di relazioni finora attivato e le attività svolte o poste in essere trovano generalmente una buona predisposizione nel sistema regionale, fondata sulla convinzione diffusa di una sostanziale differenza di ruolo della Autorità Ambientale rispetto a quello di altre strutture della stessa Amministrazione Regionale (Uffici del Dipartimento Ambiente e Territorio, Autorità di Bacino, altri Uffici di altri Dipartimenti che svolgono attività con attinenze ambientali) ed a quello della A.R.P.A. Basilicata.

L’efficacia del lavoro svolto dalla Autorità Ambientale Regionale, in termini di orientamento alla sostenibilità delle politiche di sviluppo e di effettiva capacità di integrare gli aspetti ambientali nelle politiche settoriali, è riscontrabile sia dai contenuti stessi dei documenti prodotti, sia dal contesto formale in cui tali documenti sono inseriti, a partire dalla *Valutazione ex ante ambientale del POR Basilicata 2000-2006*, nonché nel contributo alla quantificazione degli indicatori di impatto del POR.

Numerosi sono stati i contributi forniti per la attuazione delle varie Misure, recepiti nello stesso Complemento di Programmazione ovvero nei Bandi predisposti dai Responsabili di Misura.

Particolarmente intensa è stata l’attività inerente i P.I.T., sia attraverso la partecipazione agli organismi collegiali sia con documenti di lavoro (Scheda di autovalutazione, Manuale per la compilazione dello Schema di analisi ambientale per il Formulario di Progetto dei P.I.T.).

Analoga attività è stata sviluppata per i Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (P.I.S.U. di Potenza e di Matera), anche attraverso pareri formali sui progetti preliminari di attuazione.

Per la seconda fase del POR occorre ulteriormente consolidare l’azione della Autorità Ambientale, soprattutto per creare, nell’ottica della Strategia di sviluppo sostenibile di Göteborg, le condizioni per una piena integrazione della dimensione ambientale nei processi ordinari di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di politiche, piani e programmi di sviluppo.

Le competenze della Autorità Ambientale rimarranno quelle definite nella fase di avvio della programmazione¹⁶. Le modalità di interazione tra Autorità Ambientale ed Autorità

¹⁶ L’Autorità Ambientale regionale ha il compito di:

- cooperare sistematicamente con l’Autorità di Gestione del Programma Operativo e i responsabili delle misure, in tutte le fasi di predisposizione (a cominciare dai complementi di programmazione), attuazione (compresa la definizione dei criteri di selezione dei progetti e la preparazione dei bandi di gara), sorveglianza, monitoraggio e valutazione delle azioni, ai fini dell’implementazione di obiettivi, criteri e indicatori di sostenibilità ambientale, nonché al fine di garantire la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente; verrà, altresì, assicurata la valutazione degli aspetti di tutela del patrimonio storico, architettonico, archeologico e paesaggistico;
- coordinarsi con il Nucleo tecnico regionale di valutazione e verifica degli investimenti per la definizione degli indirizzi tecnici e metodologici inerenti la valutazione degli aspetti ambientali;
- in collaborazione con gli organismi competenti, predisporre adeguate sintesi, aggiornate periodicamente, dei dati di base sullo stato dell’ambiente, pertinenti con le azioni finanziate dai Fondi;
- collaborare alla redazione del rapporto annuale di esecuzione del Programma Operativo, curandone in particolare gli aspetti relativi al perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale degli interventi, nonché la compatibilità con la politica e la normativa comunitaria in materia di ambiente. Il rapporto annuale di esecuzione conterrà un’analisi del ruolo svolto dall’Autorità Ambientale e della sua efficacia ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi.

di Gestione, definite dall'attuale Piano Operativo di Cooperazione Sistemica (POCS), dovranno essere aggiornate sulla base della esperienza acquisita nella prima fase di attuazione del POR. Gli aggiornamenti dovranno in particolare riguardare le occasioni di cooperazione tra Autorità Ambientale, Autorità di Gestione e Responsabili di Misura. La Autorità Ambientale Regionale dovrà riferire sulla attuazione del POCS in occasione dei Comitati di Sorveglianza.

La attività e la piena operatività della "task force ambiente" per garantire continuità alla azione della Autorità Ambientale Regionale dovranno essere assicurate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che dovrà svolgere un adeguato ruolo di coordinamento, nel rispetto delle competenze proprie della Autorità Ambientale Regionale.

E' altresì indispensabile rafforzare la cooperazione tra Autorità Ambientale Regionale e ARPA Basilicata, che devono proseguire nel consolidamento della propria capacità operativa riferita alla attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali.

La Autorità Ambientale Regionale è componente della "Rete nazionale delle autorità ambientali e della programmazione dei Fondi Strutturali comunitari", che costituisce una sede di coordinamento, di riflessione, di formazione, di confronto, di messa in comune delle esperienze e di elaborazione di proposte, di criteri e di metodologie attinenti agli aspetti ambientali delle azioni dei Fondi Strutturali.

La Regione, sulla base dell'esperienza maturata dalla Autorità Ambientale e delle lezioni apprese nell'ambito della Rete delle Autorità Ambientali e della Programmazione, si organizzerà per consolidare, anche oltre il periodo di programmazione in corso, la funzione di integrazione della sostenibilità ambientale nell'azione ordinaria di governo.

Poiché il tema della sostenibilità ambientale non può essere affrontato in una logica settoriale, l'azione di integrazione ambientale risulta più efficace in quanto più alla struttura che ne è responsabile è stata assegnata una collocazione "orizzontale" all'interno della Amministrazione regionale. Dovrà comunque essere assicurato uno stretto raccordo con le strutture regionali di programmazione, anche attraverso l'eventuale coinvolgimento del Nucleo di Valutazione e Verifica ex legge 144/1999; analogo raccordo dovrà essere assicurato con l'ARPA Basilicata al fine di garantire il necessario supporto informativo per le attività proprie della Autorità Ambientale inerenti alla valutazione degli effetti sul contesto ambientale degli interventi finanziati con il POR.

Allo scopo di dare attuazione operativa a tali orientamenti:

- La relazione annuale di esecuzione del POR riporterà, nel capitolo di competenza della Autorità Ambientale, l'organigramma della task force ed una relazione sintetica sulle attività da essa svolta;
- Al più tardi entro l'ultimo Comitato di Sorveglianza del POR del 2004 sarà trasmessa la nuova versione del Piano Operativo di Cooperazione Sistemica (POCS) per la seconda fase di attuazione del POR;
- Entro il 31/12/2005, l'Amministrazione regionale consegnerà un documento di informativa al Comitato di Sorveglianza del POR (per successivo inoltro al Comitato di Sorveglianza del QCS) circa le soluzioni istituzionali, organizzative e di allocazione di risorse che si intendono adottare per dare continuità di medio-lungo periodo alla funzione attualmente svolta, nell'ambito dell'attuazione dei fondi strutturali, dalla Autorità Ambientale, inclusa la riflessione sulla opportunità e le modalità per la internalizzazione delle funzioni e competenze delle task force. Tale informativa verrà redatta seguendo

delle linee guida che la Rete delle Autorità Ambientali sottoporrà all'approvazione del Comitato di Sorveglianza del QCS entro il 30/06/2005.

6.3 Organizzazione e trasparenza dei flussi finanziari

6.3.1. Autorità di pagamento

Come indicato agli artt. 9 e 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, l'Autorità di pagamento è l'autorità responsabile dell'elaborazione, della certificazione e presentazione delle richieste di pagamento. L'Autorità di pagamento provvede, inoltre, affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima ed integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi Strutturali cui hanno diritto. Ulteriori compiti e modalità operative dell'Autorità di pagamento sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 438/2001.

Per il Programma Operativo della Basilicata sono individuate tre Autorità di pagamento, una per ogni fondo, attribuendo la rispettiva funzione alle seguenti strutture regionali:

- per gli interventi cofinanziati dal fondo FEAOG

Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale
Ufficio Monitoraggio
Responsabile: Dirigente pro-tempore
85100 Potenza
posta elettronica: gieligia@regione.basilicata.it

- per le azioni cofinanziate dal FSE

Dipartimento Formazione – Lavoro – Cultura – Sport
Ufficio Monitoraggio, Controllo finanziario e Certificazione
Responsabile: Dirigente pro-tempore
85100 Potenza
posta elettronica: refalcit@regione.basilicata.it

- per gli interventi cofinanziati dal FESR

Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio Risorse finanziarie e Bilancio
Responsabile: Dirigente pro-tempore
85100 Potenza
posta elettronica: mtlavier@regione.basilicata.it

Della supervisione e del coordinamento dell'organizzazione dei flussi finanziari, è responsabile il Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale – Ufficio Risorse finanziarie e Bilancio che riferisce periodicamente e puntualmente al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo sul relativo andamento e sull'efficacia complessiva del sistema.

6.3.2 Sistema di gestione delle risorse finanziarie

La Regione provvede alla gestione delle risorse finanziarie assegnate al POR Basilicata sulla base della legislazione amministrativa e contabile nazionale e regionale.

Per quanto concerne i circuiti finanziari, e secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, le risorse comunitarie e quelle del cofinanziamento statale, finalizzate alla realizzazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dell'Unione Europea, sono versate, a cura del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/87, sull'apposito conto corrente infruttifero intestato alla Regione Basilicata presso la Tesoreria Centrale dello Stato. .

La Regione, nel rispetto delle norme sul sistema di tesoreria e delle vigenti procedure di contabilità, preleva le risorse da detto conto in relazione alle effettive esigenze di cassa connesse con gli interventi di politica comunitaria per eseguire le erogazioni in favore dei beneficiari finali. Le operazioni di prelevamento dai conti di tesoreria e di ordinazione al tesoriere regionale del trasferimento dei fondi ai beneficiari finali sono a cura dell'Ufficio Ragioneria Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale.

La Regione gestisce tutte le risorse finanziarie che affluiscono al bilancio regionale, ivi comprese quelle derivanti dai programmi comunitari, mediante un Sistema Informativo Contabile (SIC) che consente di gestire in parallelo la contabilità finanziaria, la contabilità economica e patrimoniale, la contabilità analitica e la gestione budgetaria per centri di responsabilità. Si tratta di uno strumento estremamente flessibile che può interfacciarsi con altri sottosistemi informativi come quello del Catasto Progetti per il monitoraggio dei programmi di investimento ed in particolare dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali ed offrire una serie di funzioni in ambiente intranet/internet per la consultazione dei dati da parte delle strutture regionali responsabili dell'utilizzo dei fondi.

In attuazione del decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76, recante "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'art.1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n.208", la Regione Basilicata ha proceduto, con la legge regionale n.34 del 6.09.2001, a riformare l'ordinamento contabile regionale, introducendo nella propria contabilità, entro il termine del 31.12.2001, il nuovo sistema di gestione finanziaria basato su una articolazione per Unità Previsionali di Base, la contabilità economico-patrimoniale e la contabilità analitica per centri di responsabilità.

Nel nuovo ordinamento contabile, al Consiglio Regionale è demandata l'approvazione del bilancio "politico" aggregato per unità previsionali di base, mentre la Giunta Regionale ha il compito di elaborare ed approvare il bilancio "gestionale" per capitoli. La nuova norma, inoltre, stabilisce anche una serie di regole che tutte le strutture sono tenute e rispettare in ordine, in particolare, alla assunzione degli impegni di spesa, alla liquidazione delle spese ed ai disimpegni.

Con riguardo alle modalità di gestione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi programmati nell'ambito del Programma Operativo Regionale, nel bilancio regionale sono iscritti appositi capitoli a destinazione vincolata di entrata ed in uscita .

Conformemente al nuovo ordinamento contabile regionale, le risorse in entrata sono iscritte in bilancio secondo la provenienza delle fonti finanziarie (nazionali o fondo comunitario), mentre in uscita, sono presenti tante voci di spesa quante sono le misure del POR recanti ciascuna uno stanziamento comprensivo della quota comunitaria, nonché di quella nazionale e regionale. Ciò al fine di assicurare una migliore flessibilità alla spesa e semplificare le procedure di erogazione dei fondi ai beneficiari finali. Il dettaglio delle quote comunitaria, nazionale e regionale iscritte annualmente sui singoli capitoli del bilancio regionale è riportato in un apposito allegato della legge finanziaria per l'esercizio di riferimento, in maniera tale da garantire la massima trasparenza sulla gestione delle risorse afferenti i programmi comunitari.

Nel Sistema Informativo Contabile, inoltre, le singole voci di entrata e di spesa sono codificate secondo una particolare metodologia che rende possibile la rappresentazione della contabilità specifica relativa al Programma Operativo nell'ambito della contabilità generale.

Tale approccio, assicurando una perfetta corrispondenza fra struttura del POR e voci del bilancio, annuale e pluriennale, garantisce trasparenza alla gestione dei fondi, facilita le operazioni di controllo a tutti i livelli e consente ogni verifica incrociata tra programmazione economica e programmazione finanziaria.

Le modalità con cui la Regione opera il trasferimento delle risorse finanziarie ai beneficiari finali degli interventi previsti dal Programma Operativo, ove non previste dalle vigenti disposizioni normative o dalle procedure di attuazione del P.O.R. e dei relativi programmi di intervento, vengono disciplinate negli atti di concessione dei finanziamenti accordati.

Con la delibera della Giunta Regionale di concessione del finanziamento si dà luogo al rapporto con il beneficiario finale; per tale ragione, l'atto contiene le modalità con cui si esplica tale rapporto con particolare riguardo agli obblighi in carico a ciascuna delle parti.

In analogia con quanto già sperimentato nella passata programmazione, il trasferimento delle risorse al beneficiario viene disposto dalla struttura regionale competente della gestione della misura, o di una parte di essa, di norma, sulla base dell'avanzamento della spesa e dei lavori previsti dal progetto, e da questa trasmesso al competente Ufficio Ragioneria Generale della Regione che provvede alla emissione del mandato di pagamento in favore del beneficiario finale con le disponibilità di cassa presenti presso i conti di tesoreria regionali. Ove tali disponibilità non siano sufficienti a coprire tutte le richieste di pagamento trasmesse dai responsabili di misura, l'Ufficio Ragioneria Generale provvede tempestivamente a prelevare le risorse occorrenti dal conto corrente presso la Tesoreria Centrale dello Stato dove affluiscono sia le risorse comunitarie che quelle relative al cofinanziamento nazionale.

Unitamente alla copia di tutta la documentazione contabile di spesa ed alla contabilità dei lavori eseguiti ed alla richiesta di erogazione del contributo maturato, il beneficiario finale invia anche una scheda certificativa contenente il riepilogo dei mandati di pagamento emessi in favore del destinatario ultimo dei fondi e delle fatture ricevute e pagate nel periodo intercorso con la precedente richiesta. Un anticipo, se richiesto, viene corrisposto per concedere l'anticipazione all'impresa esecutrice dei lavori secondo le modalità ed in misura pari alla percentuale prevista dalla normativa statale sui lavori pubblici in tali casi. Gli stati di avanzamento dei lavori vengono erogati, di norma, fino alla concorrenza del 95% del contributo, secondo quanto prevede la normativa nazionale in materia, dietro presentazione del certificato di pagamento redatto dal direttore dei lavori; il rimanente 5% è pagato a chiusura della contabilità finale da parte del direttore

dei lavori o, se è previsto il collaudo, a presentazione anche del certificato di collaudo e di tutta la documentazione relativa alle spese residue (analoghe procedure vengono adottate nei casi di realizzazione di oo.pp. in cui il beneficiario finale sia la Regione stessa).

Per i regimi di aiuto (dove il beneficiario finale è solitamente la Regione), le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie ai destinatari finali dell'intervento, sono definite nei bandi di gara emanati per la selezione dei progetti. Generalmente il contributo è erogato in due o tre tranche (solo in alcuni casi si sceglie l'opzione degli stati di avanzamento); l'anticipo viene pagato dietro presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa, gli acconti ed i saldi sulla base della documentazione contabile di spesa e del verbale di accertamento di spesa finale (o verbale di collaudo) redatto dal funzionario che ha effettuato la verifica.

La liquidazione delle somme ai destinatari viene disposta con atto del responsabile di misura che viene inoltrato all'Ufficio Ragioneria Generale della Regionale per la emissione del mandato di pagamento con le medesime modalità operative.

Modalità differenti rispetto a quelle sopra sintetizzate possono essere disciplinate negli strumenti programmatici o attuativi adottati in sede di implementazione degli interventi o negli atti amministrativi di concessione dei finanziamenti e dei contributi di che trattasi.

6.3.3 Modalità di attivazione dei flussi

Come previsto dall'art. 32 del Regolamento (CE) n.1260/1999, la Commissione provvede al versamento di un acconto contestualmente al primo impegno che, come stabilito dall'art. 31, avviene all'atto della decisione che approva ciascun intervento. Detta anticipazione è pari al 7% della partecipazione complessiva dei Fondi al Programma operativo regionale e, in funzione delle disponibilità di bilancio, può essere frazionato su non più di due esercizi di bilancio.

La Regione si impegna ad assicurare la possibilità di rilevare e gestire, a livello di bilancio, le risorse "liberate" dall'imputazione al programma operativo di progetti finanziati originariamente con fonti nazionali

Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) 438/2001, la Regione Basilicata, per l'attivazione dei flussi finanziari con riferimento alle quote comunitarie e nazionali, adotta le modalità indicate nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE n. 30 del 6 agosto 2001.

Le Autorità di pagamento presentano le richieste di pagamento, certificando le spese effettivamente sostenute, contestualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria dello Stato, IGRUE, ed alle amministrazioni capofila dei singoli fondi per il successivo inoltro, da parte di queste ultime, alla Commissione Europea, e, per opportuna informativa, all'Autorità di gestione del Programma operativo regionale.

Una copia completa delle domande di pagamento deve essere trasmessa, a titolo informativo – anche ai fini di una verifica oggettiva degli indicatori finanziari per l'assegnazione della riserva nazionale e del costante controllo dell'esecuzione del bilancio comunitario rispetto ai termini del disimpegno automatico -, alla autorità di gestione del QCS.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE, trasferisce alle autorità di pagamento le risorse comunitarie affluite sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87.

Le procedure relative al trasferimento della quota nazionale di cofinanziamento vengono attivate contestualmente a quelle relative alla erogazione della quota comunitaria.

Le modalità di gestione delle risorse comunitarie e nazionali attribuite al programma operativo sono improntate ai criteri di semplificazione, unitarietà, flessibilità e trasparenza, sulla base delle disposizioni vigenti.

I servizi della Commissione rendono disponibili, per via informatica o altro mezzo, le informazioni relative alle tappe procedurali delle domande di pagamento, dalla loro ricezione all'esecuzione dei relativi pagamenti.

L'ultima fase del flusso finanziario riguarda l'erogazione del saldo. Valgono, per essa, gli stessi principi e le medesime modalità previste per la precedente fase dei pagamenti intermedi nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato art. 32.

6.3.4 Utilizzo delle risorse liberate

Le risorse rivenienti dai rimborsi comunitari e nazionali relativi ai progetti di prima fase (oggetto della ricognizione effettuata entro il 30/06/2002), nonché a tutti gli altri progetti imputati alla programmazione comunitaria e originariamente coperti da altre fonti di finanziamento (cosiddette "risorse liberate") vengono reinvestite per la realizzazione di progetti che sono coerenti con gli obiettivi di Asse e rispondono ai requisiti previsti dai criteri di selezione dei complementi di programmazione.

Le regole attraverso le quali tali condizioni possono essere anche concretamente poste a verifica sono definite come segue.

- *La quantificazione*

Il meccanismo del reimpiego si manifesta come possibile nel momento in cui, a seguito dell'avvio delle rendicontazioni, scattano i presupposti del rientro dei fondi di cofinanziamento comunitario e statale. L'ammontare delle risorse da riprogrammare, definite "risorse liberate", non è inferiore all'importo riferito al costo del progetto imputato al POR come "costo pubblico dell'operazione" - al netto dell'autofinanziamento regionale, - cofinanziato da risorse comunitarie e statali.

La quantificazione delle risorse liberate, conformemente alle esigenze dei casi concreti, è realizzata attraverso le informazioni tratte dal sistema di monitoraggio regionale, avendo a riferimento la data di avvio del progetto e la loro identificazione come progetti che liberano risorse, puntualmente indicati sulla scheda progetto.

- *La finalizzazione settoriale e per misura delle risorse liberate*

La riallocazione "per misura e azione" avviene a discrezione della Autorità di Gestione del POR a condizione che: sia presente un apporto diretto agli obiettivi, sia effettuata all'interno dello stesso Asse prioritario che ha generato i rimborsi e sia aderente ai criteri previsti nel POR per le misure di riferimento, così come dettagliati nei complementi di programmazione, ciò fermo restando che l'identificazione degli assi/settori/misure destinatari delle risorse liberate non potrà prescindere da una preventiva ricognizione della progettazione disponibile e dalla tempistica di utilizzo di tali risorse, per privilegiare la realizzazione di progetti che possiedono una tempistica di attuazione quanto più possibile parallela al periodo di programmazione 2000-2006.

Nei casi eccezionali in cui la riallocazione può comportare una attribuzione di risorse ad Assi diversi da quelli che hanno generato i rimborsi, essa sarà chiaramente esplicitata e

motivata dall'Autorità di Gestione e formerà oggetto di informativa al Comitato di Sorveglianza del Programma operativo interessato.

La continuità degli interventi nella successione dei cicli di programmazione comunitaria

Il sempre maggiore avvicinamento tra obiettivi e regole della programmazione comunitaria e di quella nazionale finanziata con risorse aggiuntive rende sempre più concreta la possibilità di indifferenza delle fonti di copertura di progetti volti al conseguimento di obiettivi comuni, anche in vista delle esigenze di tempestivo avvio del nuovo ciclo di programmazione.

▪ *Relazioni informative*

Sulla base della preventiva quantificazione dell'ammontare delle risorse liberate, l'Autorità di Gestione del POR invia annualmente, a partire dal 2004 ed entro il 31 ottobre di ogni anno, all'Autorità di Gestione del QCS per l'eventuale informativa al Comitato di Sorveglianza del QCS, apposite relazioni nelle quali sono specificati:

- le misure i cui obiettivi specifici sono rafforzati dai progetti finanziati con le risorse liberate;
- l'elenco dei progetti finanziati con le risorse liberate con la specifica del titolo, importo, e tempistica di attuazione di ciascun progetto;
- i criteri di ammissibilità e selezione previsti dai rispettivi Complementi di Programmazione, sulla base dei quali sono stati selezionati e finanziati i suddetti progetti.

6.4 Meccanismi di attuazione: gestione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione e controllo

6.4.1 Attività e procedure di gestione

Sistema organizzativo ed amministrativo

Il processo programmatico relativo al Programma Operativo Regionale, così come per tutti i programmi cofinanziati dall'Unione Europea, è disciplinato dalla Legge Regionale 24 giugno 1997 n.30 "Nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della programmazione regionale" e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal "Regolamento sul sistema regionale organizzativo - funzionale in materie a rilevanza comunitaria", approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 847 del 20 maggio 2003 che ne dettaglia le modalità e le procedure operative .

Nella prima fase, coerentemente con quanto disposto dall'art.9 della citata L.R. 30/97, la proposta di Programma Operativo Regionale, definita dalla Commissione Tecnica Interdipartimentale della Cabina di regia regionale, è stata adottata dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Programmazione Economica e Finanziaria, previa consultazione del Comitato Misto (organo partenariale) della Cabina di regia.

La Decisione n.2372 del 22 agosto 2000 della Commissione Europea con la quale è stato approvato il POR, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 della citata L.R 30/97, è stata comunicata dalla Giunta Regionale al Consiglio Regionale per la presa d'atto.

Il precitato "Regolamento sul sistema regionale organizzativo - funzionale in materie a rilevanza comunitaria" disciplina nel seguente modo l'attivazione di interventi cofinanziati da Fondi comunitari a finalità strutturale tra cui il POR Basilicata 2000-2006:

Relativamente all'attuazione delle singole misure in cui si articola il POR , l'articolo 15 del richiamato Regolamento dettaglia nel modo seguente i compiti e le funzioni del responsabile di misura :

1. Al Responsabile di misura è assegnato il compito di assicurare la piena e tempestiva realizzazione della misura di propria competenza nel rispetto:
 - delle condizioni di attuazione stabilite nel Q.C.S., nel P.O.R. Basilicata 2000-2006, nel C.di P. e negli altri atti e provvedimenti collegati;
 - delle disposizioni e degli orientamenti regionali, nazionali e comunitari applicabili *ratione materiae*;
 - degli obiettivi fissati nel P.O.R. Basilicata 2000-2006 e nei provvedimenti ad esso collegati, a partire da quelli indicati in tema di premialità del 4 e 6%.

2. In particolare, il Responsabile di misura è tenuto a:
 - attenersi, nell'implementazione della misura di competenza, agli indirizzi programmatico-operativi fissati dalle schede tecniche di misura ;
 - trasmettere preventivamente all'Autorità di Gestione, per il tramite della Struttura di Staff 'Politiche e Programmi Comunitari' di cui al successivo art. 16, ogni schema di provvedimento relativo all'attivazione finanziaria della misura di competenza ed alla regolamentazione delle forme modalità e procedure di implementazione della misura stessa;
 - comunicare tempestivamente all'Autorità di Gestione, per il tramite della citata Struttura, gli atti ed i provvedimenti successivi di attuazione nonché ogni insorgenza in grado di ostacolare o ritardare la corretta e tempestiva realizzazione degli obiettivi della misura di propria competenza;

- predisporre ed adottare, nel rispetto delle vigenti disposizioni amministrative contabili e finanziarie, i provvedimenti sia di impegno che di liquidazione secondo la modulistica e le procedure di monitoraggio vigenti;
- assicurare il controllo ed il monitoraggio delle operazioni finanziate attraverso risorse rivenienti dai capitoli di bilancio di propria competenza nonché svolgere le attività di rendicontazione;
- curare la trasmissione di dati e di informazioni richiesti da organismi comunitari, nazionali e regionali competenti in materia di sorveglianza, controllo, monitoraggio e valutazione del P.O.R. Basilicata 2000-2006;
- implementare il sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale secondo gli standard fissati;
- collaborare alle attività di valutazione sia interna che esterna;
- raccordarsi operativamente con la Struttura di Staff richiamata.

L'Amministrazione regionale, per rafforzare al proprio interno le strutture tecniche impegnate nell'attuazione del Programma Operativo, si avvarrà del supporto del Nucleo Tecnico Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP), come previsto dalla legge 144/99 e dalla legge regionale n.48 del 14 aprile 2000 e formalmente costituito con DGR n.867 del 23.04.2001.

Il Nucleo tecnico regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici opererà in rete con gli altri nuclei delle amministrazioni titolari di programmi Operativi così da poter attivare il migliore scambio di esperienze e di buone pratiche e migliorare l'insieme di metodologie (per la selezione dei progetti, per la valutazione dei progetti e dei programmi, per il monitoraggio) da adottare per garantire al programma adeguati livelli di qualità, trasparenza ed efficacia.

Il Complemento di Programmazione. precisa le responsabilità del NVVIP nelle varie fasi di implementazione del POR.

Procedure per l'approvazione dei progetti

Le procedure interne per l'attuazione delle misure saranno puntualmente definite nel complemento di programmazione.

6.4.2 Trasparenza e comunicazione

I Fondi strutturali costituiscono un contributo concreto dell'Unione europea allo sviluppo economico degli Stati membri ed al miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini. In questo contesto è fondamentale garantire, attraverso adeguate azioni di informazione e pubblicità, l'accessibilità alle opportunità offerte dai Fondi strutturali e promuovere nell'opinione pubblica la conoscenza degli interventi realizzati e dei relativi benefici per le comunità locali.

Le azioni in materia di informazione e pubblicità dovranno essere realizzate in ottemperanza alla seguente normativa comunitaria di riferimento:

A tale proposito le azioni in materia di informazione e pubblicità saranno realizzate in ottemperanza alla seguente normativa comunitaria di riferimento:

- Artt. 34 e 46 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- Regolamento (CE) n° 1159/2000 concernente le azioni di informazione e di pubblicità ad opera degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali.

Obiettivi delle azioni informative e pubblicitarie

Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e pubblicità sono i seguenti:

- Far conoscere a tutti i potenziali beneficiari le finalità e le opportunità offerte dai Fondi strutturali e le modalità per accedervi, al fine di ottenere la maggiore partecipazione possibile in termini di numero di progetti presentati.
- Garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche attraverso la diffusione chiara delle informazioni e l'utilizzo di procedure e strumenti di partecipazione semplici ed efficaci.
- Comunicare efficacemente all'opinione pubblica le finalità politiche e strategiche che l'Unione europea si prefigge di conseguire, in partenariato con gli Stati membri, attraverso gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali.
- Migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di comunicazione attraverso un processo continuo di monitoraggio e valutazione dei risultati.

Il piano delle azioni di comunicazione

L'Autorità di gestione del programma predisporrà, all'interno del complemento di programmazione, il piano delle azioni di comunicazione che dovrà contenere i seguenti elementi:

- obiettivi delle azioni e pubblico cui sono rivolte;
- contenuti e strategia delle azioni;
- bilancio di previsione;
- servizi amministrativi o organismi competenti per l'attuazione del Piano;
- criteri per la valutazione delle azioni realizzate.

Il Piano di Comunicazione accompagnerà il processo di attuazione del programma operativo e pertanto passerà gradualmente dalla priorità della fase di avvio, di informazione ai potenziali beneficiari sulle opportunità offerte dai Fondi strutturali, alla priorità della fase di regime di dare conto degli stati di attuazione e dei risultati conseguiti. Inoltre, dovrà essere sensibilizzata l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea per sostenere le politiche di sviluppo, specificando le missioni dei vari Fondi strutturali.

Le metodologie e gli strumenti di comunicazione del Piano dovranno essere definiti tenendo conto della complessità del funzionamento dei Fondi strutturali e della sua non immediata comprensibilità da parte dei cittadini. Sarà pertanto necessario porre la massima attenzione sia ai contenuti che al linguaggio (es. meno testo e più illustrazioni) da utilizzare per la comunicazione in relazione agli specifici target di destinatari.

Inoltre, per quanto riguarda l'allestimento del materiale informativo e pubblicitario, si dovrà fare riferimento alle norme definite nell'allegato al Regolamento CE n. 1159/2000.

Ruolo dell'Autorità di gestione e del Comitato di Sorveglianza

L'Autorità di Gestione del Programma Operativo provvede, informandone il Comitato di Sorveglianza, a mettere in atto le misure necessarie per assicurare e migliorare i collegamenti con «il territorio» (vale a dire le parti economiche e sociali, le autorità locali e altre organizzazioni pertinenti interessate), e ad informare l'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Unione Europea in collaborazione con lo Stato membro, ed in particolare dei risultati conseguiti grazie all'intervento dei Fondi strutturali comunitari.

In particolare l'Autorità di gestione è responsabile:

- dell'identificazione di un “*responsabile per la comunicazione*”;
- della tempestiva organizzazione di campagne di informazione adeguate e correttamente mirate;
- dell'accessibilità ai dati di monitoraggio e agli indicatori di efficienza ed efficacia;
- della periodicità dell'informazione;
- dell'organizzazione di riunioni periodiche con le “parti” locali e la stampa.

In relazione all'esigenza di rafforzare il ruolo di sostegno/assistenza agli operatori e per potenziare la capacità di elaborazione di progetti a livello locale l'Autorità di gestione provvederà:

- all'istituzione di efficienti punti di informazione locali e all'eliminazione di doppioni nelle responsabilità;
- ad una più ampia diffusione dell'uso dell'informatica (ossia la creazione di specifiche pagine web e di indirizzi di posta elettronica);
- all'istituzione di «unità di assistenza tecnica» a livello regionale, allo scopo di fornire consulenza alle autorità locali e agli operatori privati in merito all'utilizzo concreto dei Fondi comunitari.

Nel Complemento di programmazione sarà definito un piano relativo all'organizzazione delle attività di informazione e pubblicità e saranno precisate le modalità di istituzione della unità di assistenza tecnica per fornire consulenza alle autorità locali e agli operatori privati.

Il Responsabile per la comunicazione del programma operativo sarà designato in occasione della prima riunione del Comitato di Sorveglianza e presenterà, in occasione delle riunioni del Comitato di Sorveglianza, specifiche relazioni annuali sullo stato di attuazione del Piano evidenziando i risultati raggiunti e le criticità rilevate. Queste

relazioni saranno utilizzate per la redazione dei rapporti annuali di esecuzione dei programmi operativi, per la parte relativa al capitolo sulle azioni informative e pubblicitarie, conformemente all'articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

L'Autorità di gestione garantisce un'adeguata informazione sulle attività e sulle decisioni assunte dal Comitato di sorveglianza attraverso la predisposizione e l'aggiornamento di una o più pagine web e l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa.

Valutazione delle azioni informative e pubblicitarie

I rapporti di valutazione intermedia del programma operativo, ed in particolare quello relativo all'aggiornamento al 2005, dovranno contenere una parte specifica relativa all'efficacia delle azioni di informazione e pubblicità realizzate in relazione agli obiettivi fissati ed ai risultati attesi.

6.4.3 Sorveglianza

Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale della Basilicata sarà istituito entro tre mesi dalla decisione di approvazione dello stesso, con Delibera di Giunta della Regione Basilicata.

Il Comitato di Sorveglianza è composto da:

- l'Autorità di gestione del Programma Operativo;
- il responsabile del Coordinamento del fondo FSE;
- il responsabile del Coordinamento del fondo FEAOG;
- il responsabile del Coordinamento del fondo FESR
- i rappresentanti dei dipartimenti regionali interessati all'attuazione del programma operativo escluso quelli presenti in qualità di responsabili di coordinamento di Fondo Strutturale;
- il responsabile del coordinamento delle Autorità di Pagamento del Programma Operativo;
- il responsabile dell'Ufficio Ragioneria Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale;
- un rappresentante dell'Autorità ambientale regionale;
- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari;
- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale Rapporti finanziari con l'Unione Europea;
- un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

- un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio;
- un un rappresentante del Ministero dei Beni Culturali;
- un rappresentante del Ministero dell'Interno;
- un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive;
- un rappresentante del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità;

Con voto consultivo:

- tre rappresentanti delle istituzioni locali nominati dalla Giunta Regionale su proposta della conferenza permanente delle Autonomie Locali;
- i rappresentanti delle parti economiche e sociali (nel numero massimo di 8 a cui si aggiunge un rappresentante della Commissione Pari Opportunità) e delle ONG (nel numero massimo di 2, di cui almeno uno espressione delle ONG ambientali) individuati su designazione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL);
- la Consigliera di Parità Regionale
- un rappresentante dell'Unioncamere Basilicata;
- una rappresentanza della Commissione Europea diretta dal rappresentante della DG capofila per l'intervento relativo;
- un rappresentante della BEI qualora il complemento di programmazione preveda il ricorso a finanziamenti BEI.

La composizione del Comitato di Sorveglianza potrà essere modificata su proposta dello stesso.

Possono partecipare alle riunioni, del Comitato di Sorveglianza come osservatori, il consulente valutatore e/o altri esperti.

I membri del Comitato di Sorveglianza saranno designati dalle rispettive strutture entro un mese dalla istituzione.

Il Comitato ha sede a Potenza, presso la Giunta della Regione Basilicata. Con apposito regolamento interno verranno fissate le modalità di funzionamento, partecipazione ed assunzioni delle decisioni del Comitato di Sorveglianza. Tale regolamento verrà adottato nel corso della prima riunione.

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno due volte l'anno ed è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato.

Per l'istruttoria, l'approfondimento e la definizione del quadro delle problematiche e delle proposte, il Comitato di Sorveglianza si avvale del supporto organizzativo e tecnico della Struttura di Staff Politiche e Programmi Comunitari del CICO.

L'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato di Sorveglianza, e di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso e dalla concertazione con le "parti", nonché i compiti concernenti gli aspetti organizzativi dello stesso, saranno svolti da una segreteria tecnica che è costituita dal personale della Struttura di Staff Politiche e Programmi Comunitari e dei dipartimenti regionali maggiormente coinvolti nell'attuazione del POR.

Le spese di funzionamento di tale segreteria, ivi comprese quelle relative al personale, potranno essere poste a carico delle risorse dell'assistenza tecnica nel rispetto delle disposizioni dell'art.30 del Regolamento (CE) 1260/1999, in materia di ammissibilità delle spese.

Nell'ambito delle proprie attività il Comitato di Sorveglianza, attraverso l'analisi e la valutazione delle informazioni relative allo stato di attuazione, verifica l'opportunità di adottare le necessarie azioni, definite con l'Autorità di Gestione del programma operativo per assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo delle risorse anche attraverso opportune riprogrammazioni. Le procedure saranno definite nel regolamento interno del Comitato di Sorveglianza.

Il Comitato di Sorveglianza disporrà di una pagina web e di un indirizzo di posta elettronica dedicato.

6.4.4 Sistema di monitoraggio

Il sistema di monitoraggio del Programma Operativo è strutturato in maniera tale da consentire di:

- registrare le informazioni relative all'attuazione al fine di supportare l'attività di sorveglianza nonché di valutazione, con riferimento a quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 36 e dagli art. 42 e 43 del Regolamento (CE) 1260/1999;
- disporre di dati finanziari, procedurali e fisici affidabili e, ove possibile, aggregabili;
- fornire informazioni specifiche che eventualmente si rendessero necessarie (ad esempio, in occasione di controlli).

L'Autorità di Gestione del Programma Operativo garantisce l'attivazione e il corretto funzionamento del sistema informatizzato di monitoraggio, adottando le azioni necessarie ed assicurare la piena e completa operatività entro il 31.12.2000.

Sotto il profilo tecnico, è previsto, come già sperimentato nel precedente periodo di programmazione:

- la realizzazione di una stretta integrazione tra attività di monitoraggio finanziario e attività di monitoraggio procedurale, al fine di consentire la tempestiva individuazione di ritardi nell'attuazione dei programmi e, di conseguenza, la rimodulazione dei calendari di spesa e la riprogrammazione delle risorse;
- lo sviluppo di tecniche di rielaborazione, integrazione e aggregazione dei dati elementari del monitoraggio, al fine di fornire un quadro di elementi di informazione e giudizio adeguati ai fabbisogni d'informazione e alle funzioni di sorveglianza e valutazione di tutti i soggetti a diverso titolo e livello coinvolti nei processi di programmazione e gestione;
- la messa a punto di un sistema specifico di indicatori di output e di outcome, essenziali per consentire di svolgere tanto il monitoraggio fisico, quanto la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia conseguite nell'attuazione dei programmi.

Sotto il profilo operativo, sarà implementata:

- la rete di collegamento della Regione con le Amministrazioni centrali e territoriali interessate e/o coinvolte nell'implementazione del programma regionale;
- la creazione di collegamenti con gli operatori responsabili della realizzazione degli interventi specifici previsti nell'ambito del programma.

L'Autorità di Gestione del Programma Operativo assicura la rispondenza del sistema monitoraggio ai modelli e alle procedure omogenee definite dall'Autorità responsabile del monitoraggio centrale del QCS.

La raccolta dei dati viene effettuata nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti specifici di ciascun fondo.

Raccolta e flussi di dati

L'esperienza maturata con il precedente periodo di programmazione, ha fornito alla Regione utili elementi per il miglioramento del processo di monitoraggio da avviare per il POR 2000-2006.

Tale monitoraggio, finalizzato alle funzioni sopraricordate sarà attivato secondo i seguenti criteri:

- a. la rilevazione degli aspetti procedurali, fisici e finanziari è sviluppata a livello di singolo progetto ; ciò sia per le misure di natura infrastrutturale, sia per i regimi di aiuti (investimenti e servizi) sia infine per le iniziative formative ed assistenziali;
- b. la omogeneità e la uniformità della rilevazione degli aspetti ritenuti fondamentali (procedurali, fisici, finanziari) sono garantiti dalla predisposizione di una scheda di monitoraggio nella quale prevedere le variabili/indicatori da rilevare (opportunamente adattate alla tipologia di interventi cofinanziati nel POR);
- c. la rilevazione dei dati di base attraverso la suddetta scheda sarà effettuata presso i beneficiari finali, che assumono l'impegno della trasmissione dei dati secondo la scansione temporale programmata (pena la mancata erogazione delle risorse) al responsabile di misura (per via cartacea, attraverso supporto informatico oppure utilizzando la rete telematica);
- d. la raccolta e l'aggregazione dei dati elementari di progetto è garantita dal responsabile di misura che trasmette i dati così elaborati al responsabile del coordinamento del fondo di riferimento;
- e. l'aggregazione dei dati di misura a livello di asse prioritario e per Fondo è garantita dal responsabile di coordinamento di ciascun fondo strutturale. Quest'ultimo trasmette i dati così elaborati alla Struttura di Staff Politiche e Programmi Comunitari che svolge la funzione di coordinamento delle attività di monitoraggio dei programmi comunitari di interesse regionale;
- f. da ultimo, i dati sono elaborati a livello di Programma Operativo dalla succitata struttura di monitoraggio e vengono trasmessi dall'Autorità di Gestione al sistema centrale di monitoraggio.

Monitoraggio finanziario

I dati finanziari vengono rilevati a livello di progetto e successivamente aggregati a livello di misura. I dati si riferiscono alla spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari finali, nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 30 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. I dati vengono confrontati, a livello di misura e asse prioritario al piano finanziario vigente per il Programma operativo e il complemento di programmazione.

Monitoraggio fisico

I dati fisici vengono rilevati a livello di progetto e, ove possibile, aggregati sulla base della griglia di indicatori comuni così come definiti dall'Autorità di gestione del QCS. Il monitoraggio viene effettuato sugli indicatori di realizzazione e, quando possibile, di risultato e di impatto indicati nel Programma operativo e nel complemento di programmazione. In linea generale gli indicatori di risultato e di impatto sono stimati in sede di valutazione sulla base dei dati di monitoraggio resi disponibili a livello di progetto e di misura.

Con riferimento agli interventi in agricoltura e per lo sviluppo rurale, una particolare attenzione andrà posta alla rilevazione delle informazioni previste dal sistema di

monitoraggio nazionale come base di riferimento per una puntuale risposta al questionario valutativo comune definito a livello comunitario, ferma restando l'esigenza di predisporre a questo scopo anche rilevazioni specifiche.

Monitoraggio procedurale

Il monitoraggio procedurale viene attivato attraverso la definizione di schede di rilevazione per tipologie di opere e modelli di aggregazione dei dati a livello di misura. Il monitoraggio procedurale è attivato a livello di misura (procedure di attuazione e gestione della misura) fino alla fase di individuazione dei progetti. I dati procedurali vengono successivamente rilevati a livello di progetto scegliendo una soglia dimensionale di significatività dei progetti (variabile per settore e territorio) e definendo il percorso procedurale da monitorare.

Periodicità codifica e trasferimento elettronico dei dati

Per il periodo fino a dicembre 2004, i dati finanziari vengono aggiornati e diffusi con cadenza trimestrale (al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno). I dati procedurali con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre). I dati fisici vengono aggiornati e diffusi con cadenza annuale (31 dicembre di ogni anno).

A partire da gennaio 2005, i dati finanziari vengono aggiornati con flusso continuo su supporto web e diffusi con cadenza bimestrale (al 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ogni anno). Resta invariata la cadenza di aggiornamento e diffusione dei dati procedurali e fisici.

I dati vengono rilevati al livello di progetto (massimo livello di disaggregazione). I livelli successivi di aggregazione sono: misura, asse prioritario e programma operativo. Ogni progetto e ogni misura vengono associati a un codice di "categoria di intervento" indicato dalla Commissione Europea.

I dati di monitoraggio fisico e procedurale sono inseriti nelle relazioni annuali di esecuzione del Programma Operativo predisposte dall'Autorità di Gestione.

Reporting e coordinamento delle fonti informative

A partire dal giugno 2004, i dati di monitoraggio finanziari, fisici e procedurali saranno presentati ad ogni riunione del Comitato di Sorveglianza del POR in forma tabellare standardizzata sulla base di fonti MONIT. Lo schema di tale presentazione standard è deciso dal gruppo di lavoro "Valutazione e monitoraggio" e deve includere elementi di raffronto con altre fonti informative, come specificato qui di seguito, ed evidenziare eventuali scostamenti.

In tale ottica, a partire dal 2004 le previsioni di spesa trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'art. 32.7 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 sono integrate con altre informazioni al fine di contenere i seguenti dati:

- importo delle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione entro il 31 ottobre e il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- importo delle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione entro il 31 ottobre e il 31 dicembre dell'anno successivo.

I dati sono disaggregati a livello di Fondo strutturale. Un loro aggiornamento viene comunicato alla Commissione entro il 30 settembre di ogni anno.

Le domande di pagamento vengono inoltrate alla Commissione europea con cadenza periodica, almeno quattro volte l'anno (entro il 28 febbraio, 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre), per ciascun programma operativo e Fondo strutturale. Resta ferma la possibilità di presentare un'ulteriore domanda di pagamento, ove necessaria, entro il 31 dicembre di ogni anno per evitare il disimpegno automatico delle risorse. E' necessario evitare la concentrazione delle richieste di pagamento nell'ultima parte dell'anno.

I dati relativi alle spese dichiarate alla Commissione nelle richieste di pagamento vengono allegati alle comunicazioni bimestrali dei dati finanziari del sistema di monitoraggio, assicurando una presentazione che consenta un immediato confronto al fine di permetterne l'utilizzo come strumento di gestione e di prevenzione delle difficoltà.

I dati relativi alle spese dichiarate alla Commissione nelle richieste di pagamento vengono allegati alle comunicazioni bimestrali dei dati finanziari del sistema di monitoraggio, assicurando una presentazione che consenta un immediato confronto al fine di permetterne l'utilizzo come strumento di gestione e di prevenzione delle difficoltà.

Autovalutazione

L'esercizio di autovalutazione delle misure, lanciato dal Ministero dell'Economia in collaborazione con l' Autorità di gestione del POR nel corso del periodo 2002-2003, sarà reiterato con cadenza annuale, nel periodo 2004-2006.

L'Autorità di Gestione del POR stabilirà le modalità operative di svolgimento dell'autovalutazione, sulla base degli indirizzi tecnici e metodologici concordati in partenariato con il MEF-DPS.

Accesso all'informazione

I dati di monitoraggio, a livello di asse prioritario del Programma sono disponibili all'interno della pagina web del Comitato di Sorveglianza.

Il Comitato di Sorveglianza stabilisce contenuti e modalità di altre forme di divulgazione dei dati di monitoraggio.

6.4.5 La valutazione

L'Autorità di Gestione del Programma Operativo assicurerà che procedure, metodi, tecniche e contenuti dell'attività di valutazione del Programma siano rispondenti all'impostazione del sistema di valutazione definita dall'Autorità di gestione del QCS e dalla Commissione Europea.

Valutazione Intermedia

L'Autorità di gestione del Programma operativo è responsabile dell'organizzazione della valutazione intermedia del programma, in collaborazione con l'Autorità di gestione del QCS e la Commissione europea.

La valutazione intermedia si effettua conformemente all'articolo 42 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 e viene svolta tenendo conto delle procedure, delle metodologie e delle tecniche individuate e condivise nell'ambito del sistema di valutazione del QCS e sulla base del sistema di indicatori assunti per l'attività di sorveglianza e valutazione del QCS e del presente programma operativo.

L'Autorità di gestione assicurerà che l'attuazione della valutazione intermedia avvenga sulla base degli orientamenti per l'organizzazione della valutazione intermedia predisposti dall'Autorità di gestione del QCS, con particolare riferimento:

- al bando di gara per la selezione del valutatore indipendente;
- all'individuazione del set di indicatori di riferimento per il complemento di programmazione;
- alla metodologia per la relazione di valutazione;
- introduzione di criteri di qualità per le attività di valutazione.

L'Autorità di gestione, nell'ambito dell'organizzazione delle attività di valutazione intermedia e del suo aggiornamento nonché di ogni altra attività valutativa concernente il POR, si avvale del Nucleo Regionale di Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici che esercita la funzione di valutazione di secondo livello sulla scorta delle indicazioni rivenienti dal Sistema nazionale di valutazione per le regioni OB.1

Tale funzione di valutazione di secondo livello ha l'obiettivo di fornire indicazioni e sostegno per il miglioramento qualitativo delle attività di valutazione.

L'Autorità di gestione del Programma Operativo assicurerà che la procedura di selezione e di affidamento dell'incarico del valutatore indipendente (con la stipula del contratto) venga completata entro il 31.12.2001.

Aggiornamento della valutazione intermedia

L'aggiornamento della valutazione intermedia avviene entro la tempistica prevista dall'art. 42 del Regolamento 1260/1999 (31.12.2005), sulla base di quanto appreso, nella prima fase di valutazione intermedia in relazione alle più idonee modalità organizzative e ai più appropriati metodi di ricerca, e delle indicazioni derivanti dalle attività di valutazione di secondo livello condotte dal Sistema nazionale di valutazione per le regioni OB.1 con il coordinamento dell'Unità di valutazione e dalla Commissione europea. Tale esperienza e indicazioni confermano l'importanza e suggeriscono il rafforzamento della definizione di chiare domande di valutazione, di una adeguata funzione di gestione della valutazione e di un indirizzo dell'attività fortemente orientato alla valutazione degli effetti del programma.

L'aggiornamento della valutazione sarà finalizzata alla analisi dei risultati e dell'impatto del programma operativo, in relazione a temi strategici chiaramente identificati; particolare rilievo riveste anche l'analisi sulla capacità delle politiche di sviluppo di incidere nel senso desiderato sul territorio in preparazione di ulteriori interventi e di contribuire agli obiettivi delle strategie comunitarie di Lisbona e Göteborg.

In particolare, appare opportuno utilizzare l'occasione dell'aggiornamento della valutazione intermedia per focalizzare l'attività di valutazione in ambiti considerati di primaria importanza nella strategia e contribuire così a rafforzare l'orientamento dell'attuazione al conseguimento di risultati reali nella società e nell'economia regionale.

L'organizzazione delle attività di aggiornamento della valutazione intermedia (identificazione dei valutatori e stipula dei contratti) è perfezionata entro il 30.6.2004.

Valutazione ex-post

La valutazione ex-post, che ricade nella responsabilità della Commissione europea, in collaborazione con l'Autorità di gestione del QCS e l'Autorità di gestione del programma operativo, si baserà sulle informazioni ottenute dalle operazioni di sorveglianza e di valutazione intermedia delle azioni avviate, nonché sulla raccolta di dati statistici relativi agli indicatori stabiliti nel documento di programma..

6.4.6 Sistemi e procedure di controllo

L'Autorità di gestione del programma è responsabile, ai sensi dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 438/2001, della regolarità delle operazioni finanziarie e dell'attuazione di misure di controllo interno compatibili con i principi di una sana gestione finanziaria.

Le attività di controllo vengono espletate sia in concomitanza con la gestione (in quanto parte integrante di essa) che in momenti successivi, ai fini anche della verifica dell'efficacia e affidabilità dei sistemi di gestione e controllo utilizzati.

Il complesso delle norme regolamentari in materia individua tre principali funzioni:

- l'attività di gestione
- l'attività di controllo contabile-finanziario sulla gestione
- la verifica dell'efficacia del sistema di gestione e controllo.

L'Amministrazione regionale garantirà che le attività di gestione e controllo siano separate e svolte con autonomia funzionale. Nel Complemento di programmazione sarà fornita la puntuale definizione, misura per misura, degli uffici responsabili della gestione e di quelli responsabili del controllo contabile e finanziario.

La verifica dell'efficacia dei sistemi di gestione e controllo sarà affidata ad un ufficio funzionalmente indipendente sia dall'Autorità di gestione che dalle Autorità di pagamento.

Tale ufficio sarà responsabile dei controlli da effettuarsi in maniera sistematica, da effettuarsi nel corso delle gestione ed in ogni caso prima della liquidazione degli interventi, riguardanti almeno il 5% della spesa totale e un campione rappresentativo dei progetti e delle iniziative approvate, riguardanti:

- controlli di progetti di vario tipo e dimensione;
- controlli sulla base del rischio individuato;
- controllo delle concentrazioni di progetti in capo ad un soggetto attuatore;
- controllo dell'applicazione pratica e dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;
- controllo della concordanza tra un adeguato numero di registrazioni contabili e i pertinenti documenti giustificativi;
- controllo della rispondenza della natura delle spese con gli obiettivi e i contenuti delle schede tecniche di misura.
- alle prescrizioni comunitarie e alle caratteristiche fisiche delle schede approvate.

La Regione Basilicata, con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 1205 del 12 ottobre 1999 di recepimento del Regolamento (CE) n. 2064/97, ha stabilito di adeguare i sistemi regionali di gestione e di controllo finanziario secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento 2064/97 e di creare una apposita struttura, interna all'Amministrazione, preposta alla funzione di certificazione, avente carattere di indipendenza sia sotto l'aspetto funzionale che gerarchico dei servizi responsabili della gestione. Tale struttura, rappresentata dall'Ufficio "Controllo e finanziario di gestione" del Dipartimento Presidenza della Giunta, è stata istituita dalla Regione Basilicata con Deliberazione di Giunta Regionale 1814/2000.

L'Autorità di Gestione, da un lato, potrà disporre l'effettuazione di specifici controlli sull'impiego dei finanziamenti dei Fondi strutturali dall'altro agevola i controlli effettuati dalla Commissione Europea, dalla Corte dei Conti Europea, dalla Corte dei Conti Italiana e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Esiti dei controlli

A conclusione di ciascun controllo deve essere predisposta una relazione esplicativa del lavoro che si è portato a termine, relazione che rimane agli atti della struttura che ha effettuato il controllo.

Nel caso si rilevino irregolarità, abusi o reati di qualunque genere, i funzionari che hanno effettuato il controllo inviano le dovute segnalazioni alle Autorità competenti.

L'Autorità di gestione del P.O. assume, in conformità agli articoli 34 e 38 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, le iniziative più idonee a risolvere le problematiche di carattere gestionale e procedurale evidenziate dai controlli effettuati.

La relazione prevista dall'articolo 13 del regolamento (CE) n.438/2001 viene redatta dall'Ufficio Controllo finanziario e di Gestione del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale e trasmessa all'IGRUE per l'inoltro alla Commissione europea. Coerentemente con le indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea C(2003) 1255 25.04.2003 sulla semplificazione, il chiarimento, il coordinamento e la flessibilità della gestione delle politiche strutturali per il periodo 2000 la relazione viene redatta contestualmente al rapporto annuale di esecuzione del POR di cui costituisce un allegato.

6.4.7 I Progetti Integrati

Il Programma Operativo, nella quasi totalità delle misure e delle azioni in cui si articola, viene implementato attraverso programmi di natura settoriale (è il caso dell'Asse III 'Risorse Umane' per le misure FSE o di specifiche misure come la I.1 'Ciclo integrato dell'acqua', la I.3 'Rifiuti ed inquinamento', la III.3 'Edilizia scolastica' e la VI.1 'Potenziamento delle reti di trasporto') o progetti integrati (P.I.) che possono avere natura settoriale (è l'eventualità dei programmi relativi alla 'società dell'informazione' ed alla 'internazionalizzazione') o territoriale (è l'ipotesi dei 'progetti integrati territoriali' e dei 'progetti integrati di sviluppo urbano').

Indipendentemente dalla natura settoriale od integrata (a sua volta settoriale/territoriale) dei vari programmi attuativi che sono alimentati dal P.O., la previsione in via generale di appositi strumenti di pianificazione per l'attuazione di larga parte del P.O.R. Basilicata 2000-2006 evidenzia:

- un organico inserimento del P.O. nel processo ordinario di programmazione regionale, in modo da potenziarne le sinergie e raccordarne gli interventi;
- un approccio di tipo programmatico all'attivazione delle misure ed azioni che compongono il P.O., evitando così frantumazione degli interventi e dispersione delle risorse;
- una finalizzazione delle attività e degli interventi messi in campo al raggiungimento di espliciti e condivisi obiettivi di sviluppo.

In tali coordinate attuative del P.O., una particolare rilevanza riveste il ricorso alla *progettazione integrata*, come *modalità di attivazione coordinata e raccordata di più misure ed azioni strettamente coerenti e collegate fra loro che convergono ad un comune obiettivo di sviluppo*, sia di tipo settoriale che territoriale in ragione della:

- consistenza delle politiche di sviluppo oggetto di P.I.;
- entità degli assi e delle misure coinvolte;
- innovazione amministrativa, finanziaria, operativa e procedurale indotta;
- dimensione finanziaria delle risorse interessate.

Con deliberazione n. 1364 del 19 giugno 2001, la Giunta della Regione Basilicata ha definito sia il modello di governance (interna ed esterna) dei progetti integrati territoriali (P.I.T.) che il processo programmatorio per la predisposizione della proposta progettuale.

La richiamata deliberazione, pertanto, stabilisce la seguente articolazione:

A. a livello di *governance esterna* la costituzione di

- una *struttura dedicata* presso l'Autorità di Gestione del P.O. supportata, nell'espletamento delle sue attività, da una task-force di esperti senior ed junior coordinata dal FORMEZ;
- un *Comitato di Pilotaggio*, composto da rappresentanti della Regione e delle agenzie pubbliche settoriali, con compiti di indirizzo e supporto alla contestualizzazione delle proposte progettuali nelle politiche regionali in atto;
- una *Struttura Unica Regionale di Sorveglianza*, composta da dirigenti regionali ed esperti del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, con compiti di validazione delle proposte progettuali.

B. a livello di *governance interna* la previsione di

- una *Partnership Locale Istituzionale*, composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche territoriali interessate al PIT, titolare della formulazione ed implementazione della proposta progettuale;
- una *Partnership Concertativa Locale*, costituita dai rappresentanti degli interessi economici e sociali del territorio, al fine di assicurare l'apporto degli interessi collettivi organizzati sia nella fase di predisposizione che in quella di attuazione delle proposte progettuali;
- un *Soggetto Responsabile del PIT*, individuato dalla Partnership Locale Istituzionale tra gli enti che la compongono, con poteri di rappresentanza della Partnership Locale Istituzionale e di impulso nella gestione del P.I.T.;
- un' *Unità di Coordinamento e Gestione*, incardinata nell'organizzazione del Soggetto responsabile del PIT, quale ufficio comune che opera per conto delle amministrazioni componenti la Partnership Locale Istituzionale assicurando la gestione operativa delle operazioni contemplate nelle proposte progettuali;

- un *Project Manager* quale titolare dell'Unità di Coordinamento e Gestione e, quindi, responsabile tecnico-amministrativo dell'attuazione delle attività e degli interventi previsti nel P.I.T.

C. a livello di *processo programmatico* il succedersi delle fasi di

- costituzione dei tavoli di concertazione locale;
- formalizzazione delle partnership istituzionale ed economico-sociale;
- attivazione sul territorio delle azioni di sistema e di accompagnamento;
- predisposizione, presentazione, istruttoria e validazione delle proposte progettuali da redigere secondo un modello predefinito allegato alla citata D.G.R. n. 1364/2001;
- approvazione e pubblicazione delle proposte progettuali e sottoscrizione di relativi accordi di programma tra Regione ed aree P.I.T.

Il modello di attivazione dei *Progetti Integrati Territoriali*, con gli adattamenti del caso esplicitati in sede di Complemento di Programmazione, è esteso anche ai *Progetti Integrati di Sviluppo Urbano* (P.I.S.U.) previsti per l'attivazione delle misure dell'Asse V 'Città'.

I Progetti Integrati Settoriali, in quanto strettamente legati alla natura delle materie e dei temi trattati, sono disciplinati direttamente in sede di Complemento di Programmazione.

Gli interventi relativi al settore agricolo, forestale, agro-alimentare e di sviluppo rurale di competenza del FEOGA, inseriti all'interno di Progetti Integrati, dovranno in ogni caso essere attuati conformemente alle misure del relativo programma operativo regionale dalle autorità regionali designate. I progetti dovranno essere istruiti dalle stesse autorità regionali nel rispetto delle stesse regole definite dalle misure del POR. Nessun sistema separato di istruttoria, monitoraggio e controllo delle singole misure potrà essere attuato.

6.5 Grandi progetti e sovvenzioni globali

Per quanto riguarda i Grandi Progetti, questi saranno notificati tempestivamente alla Commissione secondo le modalità indicate nel Regolamento (CE) 1260/99.

6.6 Riserva di efficienza ed efficacia

Il programma, nella prima fase di attuazione, concorre all'assegnazione della riserva comunitaria 4% e nazionale 6% coerentemente con quanto indicato nel Q.C.S. 2000-2006 Ob.1 e sulla base della proposta dettagliata – elaborata, per la riserva comunitaria, in stretta concertazione con la Commissione Europea- relativa a criteri, procedure e modalità tecniche, che l'Autorità di gestione del Q.C.S. presenterà nella prima riunione del Comitato di Sorveglianza del Q.C.S. stesso.

L'Autorità di gestione del programma fornirà tutte le informazioni necessarie alla rilevazione degli indicatori individuati per la verifica del rispetto dei criteri per l'assegnazione della riserva comunitaria e nazionale.

6.7 Iniziative a sostegno della fase di attuazione 2004-06

Coerentemente con le indicazioni contenute nel QCS, la seconda fase di attuazione del POR mirerà a rafforzare l'orientamento degli interventi verso risultati rilevanti e di qualità per i cittadini e le imprese, e a consolidare l'operato della pubblica amministrazione per migliorare, ai diversi livelli di governo, i servizi offerti. Particolare attenzione, nel contempo, sarà assegnata al rafforzamento di tutti gli strumenti finalizzati all'analisi dei risultati in ambiti di primaria importanza per la strategia dello sviluppo

regionale, al fine di sostenere l'attuazione del programma stesso e, in particolare, dei processi innovativi con impatti significativi di lungo periodo.

Al fine di accrescere la capacità dell'amministrazione ad orientare la propria azione verso il conseguimento di tali obiettivi, il QCS introduce tre strumenti di incentivazione del comportamento delle amministrazioni. L'Autorità di Gestione del POR si impegna ad attivare tali strumenti, che traggono insegnamento dalla lezione della prima fase e accrescono l'affidamento sulla responsabile autonomia dei soggetti attuatori, al fine di favorire progressi nella gestione e qualità dell'azione amministrativa e nell'avanzamento delle riforme di settore lungo le linee in parte già intraprese e permettere di dare comunicazione in modo diffuso dei risultati raggiunti.

6.7.1 Sistema di informazione sul consolidamento degli obiettivi della premialità

Alla luce dei risultati positivi di avvio dei processi di riforma e modernizzazione amministrativa ottenuti con le riserve del 6% e del 4%, si assicurerà un monitoraggio pubblico di tali processi, sia per accertare in quale misura e in quali tempi i risultati già acquisiti potranno essere consolidati, sia per garantirne una diffusa conoscenza.

A tal fine, l'Autorità di gestione del POR alimenterà lo specifico sistema di informazione, trasparente e accessibile alle parti economiche e sociali e pubblico, realizzato dall'Autorità di gestione del QCS di concerto con le Autorità di gestione dei programmi operativi. Il sistema conterrà indicatori di avanzamento istituzionale della riserva nazionale del 6% e un indicatore della riserva comunitaria relativo alla valutazione degli effetti occupazionali, integrati con alcuni elementi informativi aggiuntivi illustrati nell'Allegato 3. Tali elementi informativi permetteranno di monitorare gli ulteriori progressi nel conseguimento degli obiettivi delle riserve.

6.7.2 Riserva centrale per il consolidamento dell'efficienza e dell'efficacia amministrativa

Al fine di consolidare e rendere irreversibili alcuni risultati di miglioramento dell'efficienza e della buona gestione amministrativa che hanno concorso ai positivi risultati della fase 2000-2003, è istituita, a valere sulle risorse nazionali aggiuntive, una riserva finanziaria che intende conseguire i seguenti obiettivi:

- consolidamento e miglioramento della qualità del sistema di monitoraggio;
- consolidamento dei risultati di efficienza finanziaria;
- consolidamento dei risultati di sana gestione finanziaria;
- miglioramento dell'informazione su interventi cofinanziati dal FSE;
- consolidamento dell'informazione sull'articolazione territoriale degli interventi a titolarità delle amministrazioni centrali e delle modalità di concertazione ad essi sottostanti.

Tali fondi saranno assegnati in assoluta analogia con le procedure adottate per la riserva nazionale del 6%, per indicatore e in funzione del numero di indicatori soddisfatti. Si tratta di indicatori misurabili in modo oggettivo e derivati in buona parte dalla riserva comunitaria del 4%. Si riportano in Allegato 4 la definizione degli indicatori e i target previsti. Le specifiche modalità di attuazione della riserva centrale, secondo le linee di indirizzo qui definite e concordate con le amministrazioni, sono attuate sulla base di determinazioni del CIPE.

6.7.3 Riserva regionale per il consolidamento della qualità dell'azione dei soggetti locali

Coerentemente con quanto previsto dal QCS, al fine di estendere e consolidare il processo di modernizzazione istituzionale e amministrativa presso le autonomie locali e altri soggetti locali cui sono attribuite responsabilità e competenze di particolare rilievo strategico ai fini del conseguimento degli obiettivi del QCS, la Regione Basilicata

introdurrà una riserva di performance, a valere su risorse nazionali aggiuntive. Il perseguimento di questo obiettivo si fonderà su meccanismi di premialità a disegno e a responsabilità regionale e che riguarderanno due distinti ambiti: la predisposizione di progetti “di qualità” in settori che la Regione riterrà di individuare, con particolare attenzione per quelli a natura integrata, e con priorità per i settori culturale, ambientale e della Società dell’informazione; ovvero il conseguimento di obiettivi di rafforzamento istituzionale, fissati dalla Regione, da parte di istituzioni locali coinvolte nell’attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali.

I meccanismi di incentivazione saranno individuati ex-ante dalla Regione previo confronto con tutti i soggetti interessati, ivi incluse le parti economiche e sociali; la messa a punto di tali meccanismi sarà effettuata entro il 31-7-2004, in partenariato con i soggetti locali e di concerto con il DPS. Ciascun meccanismo sarà mirato a un gruppo ristretto e omogeneo di soggetti operanti sul territorio regionale e per ciascun gruppo saranno definiti obiettivi rilevanti da raggiungere, tradotti in indicatori e target in coerenza con i principi di semplicità, trasparenza, chiarezza e adeguatezza. La Regione provvederà a dare ampia diffusione alla definizione di tali meccanismi presso i soggetti locali e a organizzare un’attività di valutazione del soddisfacimento degli indicatori e target previsti specifica, nel rispetto dei requisiti di terzietà nei confronti dei soggetti valutati, ferma restando la decisione ultima circa l’assegnazione della riserva da parte dell’ Autorità di gestione del POR.

Il disegno dei meccanismi di incentivazione comprenderà anche la definizione delle modalità di assegnazione e utilizzo delle risorse premiali.

6.7 Rispetto della normativa comunitaria

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, le azioni oggetto di un finanziamento dei Fondi Strutturali devono essere conformi alle disposizioni del Trattato e della legislazione comunitaria emanata in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie.

L’ Autorità di gestione del Programma Operativo è responsabile del rispetto della normativa comunitaria, come indicato all’art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, e comunica al Comitato di Sorveglianza almeno una volta l’anno la situazione in termini di rispetto della normativa comunitaria, evidenziando eventuali problemi e proponendo soluzioni.

La verifica del rispetto delle politiche comunitarie riguarda prioritariamente (ma non esclusivamente):

- le regole della concorrenza;
- le gare di appalto;
- la tutela dell’ambiente;
- le pari opportunità;
- le politiche del lavoro;
- le piccole e medie imprese.

Le regole della concorrenza

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali devono essere conformi alle norme comunitarie (disposizioni del Trattato, giurisprudenza della corte di Giustizia delle Comunità europee e atti di diritto derivato vincolanti) in materia di concorrenza.

Il cofinanziamento comunitario di aiuti di Stato è subordinato all'approvazione di detti aiuti da parte della Commissione, in conformità agli articoli 87 e 88 del Trattato.

Gli aiuti che si configurano come aiuti in regime di "de minimis" non sono soggetti all'obbligo di notifica e non richiedono pertanto approvazione preventiva.

Per quanto riguarda il settore agricolo e lo sviluppo rurale, gli articoli 51 e 52 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 sono d'applicazione.

Al fine di verificare che siano rigorosamente applicate, nelle operazioni oggetto di finanziamento dei Fondi comunitari, la conformità alle disposizioni che dettano regole in materia di concorrenza, la concessione di finanziamento conterrà l'esplicitazione della procedura adottata per la verifica delle suddette regole.

Le gare di appalto

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali sono attuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi; le comunicazioni destinate alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sul Bollettino Ufficiale della Regione precisano gli estremi dei progetti per i quali è stato deciso il contributo comunitario.

Per i Grandi progetti la Regione fa riferimento a quanto previsto nel paragrafo 6.7 "rispetto della normativa comunitaria" del QCS e in particolare alle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del Regolamento (CE) 1260/1999.

La tutela dell'ambiente

La sostenibilità ambientale va ricercata nell'attuazione di tutti gli interventi di sviluppo previsti dal POR. La strategia complessiva del Programma non solo riconosce questo principio, ma assegna alla valorizzazione del patrimonio ambientale - inteso nell'accezione più ampia, comprensiva delle componenti sia naturali sia paesaggistiche e storico-culturali - un ruolo determinante. Nell'ambito del POR, infatti, con riferimento agli assi corrispondenti, particolare rilievo viene dato agli interventi prioritari inerenti:

- alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali, nell'intento di costruire intorno alla tutela, alla conservazione e alla manutenzione, delle specie vegetali e animali, dei boschi, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, più forti o nuovi sistemi di attività economiche;
- alla promozione di una corretta ed efficiente gestione delle acque, del suolo, dei rifiuti, come elemento determinante per la sicurezza, la qualità e la competitività sia degli insediamenti sia delle attività produttive.

Il rispetto della natura e la tutela dell'ambiente hanno ispirato fortemente la formulazione del POR. Questa attenzione si riflette nella scelta degli obiettivi prioritari, nella quantificazione delle risorse tra i diversi assi, nella preferenza per le attività agricole in grado di rappresentare una attiva salvaguardia dell'ambiente, nel prevedere iniziative di disinquinamento e una efficace gestione del ciclo dei rifiuti.

Le azioni finanziate dal POR saranno coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela e miglioramento dell'ambiente disposti dal Trattato e concretizzati nel Programma di politica e d'azione dell'Unione europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, nonché con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro di accordi internazionali. Le azioni finanziate dai Fondi strutturali devono inoltre rispettare la normativa comunitaria in materia di ambiente.

Per quanto concerne le direttive 92/43/CEE¹⁷ "habitat" e 79/409/CEE¹⁸ "uccelli selvatici", al fine di prevenire possibili infrazioni, tutti i responsabili degli interventi e delle misure saranno informati sulla localizzazione dei Siti di Importanza Comunitaria proposti e delle Zone di Protezione Speciale istituite o oggetto della procedura di infrazione n. 1993/2165, nonché delle misure di salvaguardia previste da dette direttive. Tali informazioni saranno fornite dall'Autorità ambientale regionale, di concerto con l'Autorità di gestione, attraverso la redazione e la pubblicazione di uno specifico vademecum operativo sull'applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia ambientale nella realizzazione degli interventi del POR.

I rapporti annuali di esecuzione di cui all'articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 conterranno una dettagliata disamina dello stato di implementazione (e del conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti) delle principali direttive comunitarie in materia di ambiente correlate con le azioni del POR.

Le pari opportunità

L'attuazione del principio delle pari opportunità tra uomini e donne va affrontata in modo integrato in tutti gli aspetti della strategia di sviluppo. Gli interventi saranno selezionati adottando, quando possibile, criteri che tengano conto delle considerazioni relative alle pari opportunità.

In tale contesto, il rispetto del principio è realizzato all'interno non solo del quadro generale delle politiche del lavoro, ma anche di quanto previsto nel complesso delle strategie di asse finalizzate alla valorizzazione delle potenzialità presenti nel territorio regionale, riconoscendo in particolare in tali azioni l'esigenza di attuare specifici strumenti di intervento nei confronti di particolari categorie di potenziali beneficiari (poveri, disabili, immigrati, minoranze etniche).

A tale riguardo, la Regione Basilicata nella formulazione del Complemento di Programmazione e nella sorveglianza dell'implementazione del Programma, anche attraverso le procedure definite a livello centrale con la VISPO, definisce procedure e criteri attraverso i quali verificare il rispetto dell'azione avviata con il cofinanziamento comunitario.

Particolare attenzione viene comunque prestata ai seguenti punti:

- incrementare la presenza femminile all'interno della forza lavoro. Sono necessarie anche azioni positive specifiche per innalzare i tassi di occupazione;
- garantire alle donne l'accesso al lavoro attraverso progetti di sviluppo locale e la programmazione negoziata;
- assicurare un'adeguata presenza delle donne nelle iniziative di orientamento, istruzione e formazione;
- migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne, anche attraverso il potenziamento dei servizi sociali e anche per conciliare vita familiare e professionale;
- migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne, anche attraverso la riqualificazione e la messa in sicurezza del territorio;
- migliorare la situazione lavorativa delle donne e promuovere la partecipazione femminile alla creazione di attività socio-economiche;
- favorire la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa attraverso un migliore uso dei servizi a supporto delle reti viarie e dei trasporti.

Particolare attenzione viene, inoltre, dedicata all'attuazione del principio di pari opportunità sul versante dell'inserimento sia sociale che lavorativo delle persone svantaggiate e degli immigrati.

17 GUCE L 206 del 22.07.1992

18 GUCE L 103 del 25.04.1979

Le politiche del lavoro

Con il “Programma di attività di monitoraggio e di valutazione degli effetti sull’occupazione degli interventi del POR Basilicata” mirato al monitoraggio ed alla valutazione degli effetti occupazionali del programma operativo, la Basilicata ha definito una procedura che, ispirandosi ai principi di adattabilità, replicabilità e trasferibilità di tecniche e procedure, assicura la rilevazione ed elaborazione di dati ed informazioni utilizzando metodiche specifiche per la valutazione d’impatto delle politiche pubbliche sulle variabili del mercato regionale del lavoro, in ambiti di attività che in futuro saranno proprie del sistema informativo integrato della Regione Basilicata in materia di governo del MdL.

Le piccole e medie imprese

Nelle scelte del POR la Regione ha prestato particolare attenzione agli interventi a favore delle piccole e medie imprese. Nella fase di attuazione si sta provvedendo a verificare il rispetto delle strategie del POR in tal senso e delle indicazioni comunitarie dirette a favorire l’effettiva partecipazione delle PMI al Programma.

Per i regimi di aiuto a favore delle PMI cofinanziate dal FESR, al fine di evitare possibili sovrapposizioni con gli interventi cofinanziati dal FEAOG, sono esclusi gli interventi nei settori della produzione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell’allegato I del Trattato (prodotti agricoli).

La Regione Basilicata nel definire le scelte qui contenute ha verificato la rispondenza della strategia ed obiettivi selezionati rispetto alle suddette politiche comunitarie.